

ASSESSORATO DELLA SANITA'

CIRCOLARE 11 gennaio 2007, n. 1204.

Direttiva in materia di procedure concorsuali in ambito consorziato.

AI DIRETTORI GENERALI DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI

AZIENDE OSPEDALIERE

AZIENDE OSPEDALIERO UNIVERSITARIE POLICLINICI

Come noto, uno tra i primi strumenti individuati già dalla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 - Finanziaria regionale emanata per l'anno 2005 - al fine di una razionalizzazione delle operazioni di approvvigionamento di beni e servizi, è l'attuazione di forme consorziate di acquisto di beni e servizi in ambito provinciale.

Infatti, il dettato dell'art. 43 della menzionata legge n. 17/2004 ha affidato all'Assessorato regionale della sanità il ruolo di promotore dell'attivazione di dette forme di acquisto, che consentono alle aziende sanitarie di avere un maggiore potere contrattuale nei confronti dei venditori, snelliscono le procedure di acquisto, consentono significativi risparmi attraverso l'ottimizzazione dei processi di acquisizione di beni e servizi.

E' in questa ottica e per le dette finalità che questo Assessorato ha fino ad ora operato, per quanto a carattere sperimentale, promuovendo procedure consorziate tra alcune aziende sanitarie siciliane rese disponibili a testare la fattibilità di simili procedure di gara, di per sé più complesse, in quanto momento di aggregazione di interessi diversi; si rammenta a tale scopo la nota prot. n. 1242 del 4 novembre 2005.

Dagli esiti di tale fase sperimentale si è avuto modo di constatare l'efficacia di detto strumento nel perseguire gli obiettivi prefissati di contenimento della spesa e di razionalizzazione delle operazioni di approvvigionamento di beni e servizi, anche attraverso la concentrazione di attività tecnico professionali, dando vita a sinergie ed a prime economie di scala nei servizi tecnico amministrativi delle aziende sanitarie.

Allo stato attuale, stante la necessità profondamente sentita da questo Assessorato, di implementare quanto già in precedenza sperimentato - verificate le esperienze già maturate in Regione Sicilia da alcune aziende sanitarie - si è ritenuto di dover emanare la presente direttiva che esplicita alcune linee di indirizzo cui le aziende sanitarie sono tenute ad adeguarsi con carattere di estrema urgenza. Per le finalità sopra indicate, le aziende sanitarie site in ciascun ambito provinciale, procederanno all'espletamento di procedure concorsuali in forma consorziata, per l'acquisizione dei beni e servizi. Pertanto, con decorrenza immediata, ciascuna azienda sanitaria, prima di predisporre gli atti propedeutici delle procedure concorsuali (aperte o ristrette) per l'affidamento della fornitura di beni e/o servizi dovrà darne formale notizia (anticipandola a mezzo fax), sia alle altre aziende che insistono dentro la provincia, sia a quelle fuori dalla provincia di appartenenza, che al dipartimento regionale per le infrastrutture, lo sviluppo e l'innovazione, per la comunicazione e per l'informatizzazione del settore sanitario, assegnando un termine congruo per l'invio della documentazione necessaria per la stesura definitiva del capitolato di gara.

Di seguito a tale informativa, le altre aziende dovranno, se interessate alla specifica procedura, manifestare la propria disponibilità all'indizione della gara in forma consorziata. Ciascuna azienda dovrà, altresì, dare notizia formalmente a questo Assessorato sia della disponibilità

eventualmente manifestata per la predisposizione della procedura aggregata che di eventuali motivi ostativi all'aggregazione alla procedura di gara in itinere.

Ai fini dell'individuazione dell'azienda capofila potrà farsi ricorso ai seguenti criteri, da contemperare, ovviamente, con il principio inequivocabile di una corretta ed equa ripartizione delle competenze connesse a procedure consorziate tra le aziende in tal senso raggruppate:

- esistenza di una struttura amministrativa opportunamente abilitata ed idonea per l'espletamento degli adempimenti connessi con l'iter procedurale;
- rilevanza della fornitura o servizio da acquisire;
- aspetti logistici e ubicazione nel territorio dell'azienda da individuare quale capofila;
- equa ripartizione dei compiti tra le aziende consorziate.

All'azienda individuata quale capofila, nei termini di quanto esplicitato al punto precedente, competerà l'espletamento di tutta la procedura concorsuale, nella totalità delle relative fasi, il cui iter è oggi normato con decreto legislativo n. 163/2006.

Sarà, ovviamente, carico e competenza di ciascuna azienda consorziate la sottoscrizione del relativo contratto, per la parte di rispettivo interesse. Tale contratto sarà ovviamente predisposto sulla base dello schema tipo, contenente le norme generali, redatto dall'azienda capofila. La gestione di eventuali contenziosi che potranno insorgere nel corso dell'espletamento della procedura di gara verrà affidata all'azienda capofila ancorché la materia del contendere attenda ad elementi di specifico interesse per una delle altre aziende del consorzio.

Eventuali contenziosi che potranno insorgere, invece, nel corso della fornitura o del servizio verranno gestiti da ciascuna singola azienda, cui competerà, altresì, l'obbligo di notificare le altre aziende consorziate, su ogni singola fase della controversia.

Parimenti si procederà nel caso di accordi integrativi e/o migliorativi, successivi alla stipula contrattuale, sottoscritti da una o più aziende del consorzio. I capitolati tecnici dovranno, comunque, contenere norme di salvaguardia per le aziende consorziate, condivise da tutte le strutture sanitarie coinvolte, prevedendo anche il caso in cui, in corso di fornitura o servizio, parte delle aziende debbano anticipatamente risolvere il contratto per grave inadempimento del fornitore o per altra grave causa sopravvenuta e non prevedibile.

Principio cardine sarà, in tale fattispecie, quello di garantire continuità nell'espletamento del servizio o della fornitura, immutati i patti e le condizioni stabiliti in sede di gara, per tutte le aziende del consorzio non coinvolte nel contenzioso.

Ovviamente, sarà carico di ciascuna azienda consorziate ricorrere a risoluzione contrattuale solo ed esclusivamente in limitati casi ampiamente motivati e documentati al fine di non rischiare di vanificare i benefici conseguiti attraverso la procedura consorziate.

In considerazione delle finalità sopra descritte, sarà obiettivo strategico per i direttori generali l'allineamento delle scadenze delle gare.

Pertanto, entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della presente, ciascun direttore generale di

azienda sanitaria predisporrà il programma annuale (a partire dal 2007) degli acquisti e delle procedure di gara da espletarsi, dandone comunicazione alle altre aziende della medesima provincia.

Nel ribadire l'importanza di quanto oggi regolamentato per pervenire alla più ampia unificazione degli acquisti, si resta in attesa di un positivo riscontro da parte di ogni azienda sanitaria della Regione Sicilia, per avviare un percorso che sarà certamente non breve ma oltremodo produttivo di importanti effetti positivi in tema di contenimento della spesa sostenuta per beni e servizi e propedeutico alla attivazione delle centrali di committenza di cui al decreto legislativo n. 163/2006 nonché delle centrali di acquisto così come auspiccate nella legge n. 296/2006 finanziaria nazionale per l'anno 2007.

Si coglie l'occasione per rammentare alle SS.LL. le disposizioni contenute nell'art. 42 della legge regionale n. 17/2004 e le responsabilità e sanzioni alla stessa collegate nelle ipotesi di violazione delle norme contenute nell'art. 1, comma 4, del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito nella legge 30 luglio 2004, n. 191.

Sarà cura di questo Assessorato monitorare le nuove esperienze che si verranno così a maturare ed i relativi risultati conseguiti al fine di supportare, per quanto opportuno e/o necessario, in tale cammino ogni struttura nel pieno convincimento di avviare, oggi, un processo che dovrà essere rimodulato nel tempo, con le opportune integrazioni ed aggiornamenti che potranno renderlo sempre più efficace, nell'ottica del contenimento della spesa per beni e servizi.

Nella considerazione che anche la citata legge n. 296/2006, finanziaria nazionale 2007, reca la previsione di misure specifiche per il contenimento e la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi si ritiene la presente direttiva necessaria per il raggiungimento dell'obiettivo di contenimento di cui si è detto.

L'ottemperanza alle presenti disposizioni sarà oggetto di specifica valutazione in sede di esame del raggiungimento degli obiettivi ai sensi dell'art. 3bis, comma 5, del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Assessore: LAGALLA